



ABB

ABB S.p.A.
Sede di Dalmine (Bg)

“AZIENDA LIBERA DAL FUMO DI TABACCO”

PREMESSA

Perché un'azienda libera dal fumo di tabacco

I rischi per la salute del consumo del tabacco sono noti e scientificamente comprovati.

L'uso del tabacco è la principale causa prevenibile di morte, di disabilità in Italia e agente nocivo legato all'insorgere di numerose patologie. Alla luce di tali evidenze ed allo scopo di tutelare in senso ampio la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, si dispone l'adozione di misure idonee a proteggere la salute. Inoltre, il consumo di sigarette rappresenta un importante agente di rischio incendio e come tale la prevenzione richiede una rigida regolamentazione di modalità, aree e “tempi di fumo”.

I dati scientifici dimostrano come le organizzazioni in cui si attua una chiara politica di “azienda libera dal fumo di tabacco” hanno una minor prevalenza di fumatori tra il personale. I dipendenti di aziende senza fumo hanno infatti periodi di astensione dal fumo più lunghi, riducono il grado di dipendenza da nicotina e hanno maggiori probabilità di successo nei loro tentativi di cessazione.

Ai fini della presente policy, per “**tabacco**” si intende qualsiasi sigaretta, sigaro, pipa o altro prodotto del tabacco, compresa la sigaretta elettronica.

L'attuazione di questo regolamento rappresenta per l'azienda un forte impegno e richiede la collaborazione di tutto il personale nel cambiamento culturale e nella fase applicativa.

Tutto il personale dell'azienda viene portato a conoscenza del presente Regolamento.





Vantaggi

L'attuazione di questa policy fornisce i seguenti vantaggi:

1. Riduce il consumo di tabacco nell'azienda e manifesta una presa di posizione ferma contro i rischi alla salute individuale e collettiva generati dal fumo di tabacco.
2. Fornisce un ambiente sicuro per tutti i lavoratori riducendo l'esposizione al fumo passivo e al possibile rischio d'innescò di focolai d'incendio derivato da comportamenti scorretti dei fumatori.
3. Adegua le prassi aziendali non solo alla normativa nazionale, ma anche alle migliori pratiche attualmente proposte dalla letteratura scientifica e dai centri di riferimento nazionali.
4. Anticipa e stimola la diffusione di luoghi di lavoro e comunità senza fumo diventando così modello per il territorio.
5. Impegna l'azienda a individuare e promuovere nella propria organizzazione strumenti di sostegno alla cessazione per i propri dipendenti.

Obiettivi

Questa policy permette di:

- avere **“un'azienda libera dal fumo”** in tutti gli spazi di pertinenza interni ed esterni;
- tutelare la salute e la sicurezza di chiunque accede in azienda, ospiti e visitatori compresi;
- proporre ai fumatori percorsi per smettere di fumare;
- istituire un continuo supporto attraverso il medico competente nell'ambito della sorveglianza sanitaria;
- ridurre la prevalenza di fumatori tra i dipendenti;
- proteggere ulteriormente tutte le persone presenti in azienda da possibili rischi indotti dall'innescò di focolai d'incendio dovuti a comportamenti scorretti da parte dei fumatori oltre che da rischi di possibili investimenti dovuti alla circolazione dei mezzi sulla sede stradale di stabilimento e attigua alle attuali aree per fumatori poste all'esterno degli edifici;
- accrescere la cultura attraverso una continua informazione e formazione sui rischi alla salute;
- sostenere il ruolo di ABB come promotore di salute, facendone un modello di riferimento per tutti riguardo alla problematica del tabagismo;
- garantire il mantenimento di ABB nella rete provinciale e lombarda di aziende che promuovono salute (WHP).



Regolamentazione del divieto di fumo in azienda

Il presente Regolamento definisce e attua la politica aziendale in materia di fumo nelle aree interne ed esterne di pertinenza dell'azienda; il presente regolamento entra in vigore a far data dal **1° gennaio 2016**.

Le norme di seguito elencate integrano, si aggiungono o meglio specificano regole già previste dal regolamento aziendale, dal CCNL, da leggi e normative vigenti o da procedure interne.

Riferimenti legislativi: art. 51 della Legge n.3 del 16 Gennaio 2003, il DPCM 23 dicembre 2003, il D.Lgs. 81/2008.

Riferimenti procedure aziendali: PG 5.4.001 Valutazione impatti ambientali e rischi; PG 7.5.014 Gestione autorizzazione ingressi in stabilimento; PG 8.3.001 Gestione delle emergenze

La definizione di *Personale interno* è da intendersi l'insieme del personale dipendente ABB operante nella sede di Dalmine.

La definizione di *Personale esterno* è da intendersi come l'insieme del personale di imprese esterne operanti presso la nostra sede, di visitatori (compreso il personale ABB di altre sedi) e i trasportatori o in genere chiunque si rechi presso la nostra sede di Dalmine per motivi di lavoro, riunione o visita.

Norme

Art. 1 - Divieto di fumo

E' vietato fumare all'interno di tutta la sede di Dalmine. NON esistono luoghi nei quali è ammesso fumare nel perimetro interno del sito ABB di Dalmine (ivi compresi luoghi all'aperto come balconi, terrazze, cortili, giardini, viali di accesso, ingressi e parcheggi). Il presente divieto si applica sia a personale interno che esterno; è altresì vietato fumare all'interno delle auto aziendali in uso collettivo.

Art.2 – Ospiti

Gli ospiti ed in generale i non dipendenti presenti nella sede per ragioni di lavoro o di fornitura di servizi sono messi a conoscenza e tenuti al rispetto del presente regolamento.

Art.3 – Area esterna riservata ai fumatori

Viene individuata una sola e specifica area posta all'esterno degli edifici, dove è consentito fumare.

Quest'area viene individuata e segnalata con apposita cartellonistica "**Area per fumatori**", attrezzata e munita di posacenieri per lo spegnimento delle sigarette e il rispetto dell'ambiente.



Art.4 – Modalità di accesso all'area fumatori

Il *Personale interno*, quando accede o esce dallo stabilimento per recarsi presso l'area esterna riservata ai fumatori, deve sempre utilizzare il tornello e strisciare il badge personale per garantire il corretto monitoraggio delle presenze in stabilimento in caso di emergenza.

Durante l'orario di lavoro, al *Personale interno* è concesso sospendere la propria attività per pausa fumo nei limiti previsti dalla regolamentazione generale delle pause.

Il *Personale interno* dovrà informare il proprio Responsabile dell'allontanamento dal posto di lavoro; l'autorizzazione ad abbandonare il proprio posto di lavoro sarà concessa dal Responsabile con la garanzia che lo stesso risulti comunque presidiato e in una condizione di assoluta sicurezza.

Il *Personale esterno* provvisto di badge (es. imprese esterne con rapporto continuativo con ABB o personale ABB di altre sedi), quando accede o esce dallo stabilimento per recarsi presso l'area esterna riservata ai fumatori, deve sempre utilizzare il tornello, strisciare il badge e garantire quindi il corretto monitoraggio delle presenze in stabilimento in caso di emergenza.

Il *Personale esterno* non provvisto di badge, quando accede o esce dallo stabilimento per recarsi presso l'area esterna riservata ai fumatori, deve sempre registrarsi presso il Servizio Sorveglianza (Reception).

Art.5 – Violazioni e sanzioni

Il mancato rispetto del presente regolamento e delle pause, oltre alle eventuali sanzioni previste dalla normativa, si configura come inosservanza a disposizioni aziendali e come tale potrà comportare l'applicazione di misure disciplinari, secondo le previsioni del CCNL di riferimento.

Coerenza

L'applicazione coerente della presente policy e della relativa regolamentazione invia un messaggio chiaro circa l'importanza della scelta adottata ed è pertanto sottoscritta in data **03/12/2015** da:

Datore di Lavoro (Tagliaretti Fabio)

Direzione risorse umane (Miramonti Sabina)

RSPP (Guida Cesare)

Medico Competente (Bancone Claudia)

RLS (Bonetti Michele, Buttafuoco Salvatore, Diouf Alexandre)